



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

**N.4
bis**
14 marzo
2019

CRISI D'IMPRESA TRA STATO DI CRISI E DI INSOLVENZA

di Paolo Parisi e Paola Mazza

Il contesto economico degli ultimi anni ha richiesto profondi interventi del legislatore tesi al risanamento delle imprese che si sono trovate di fronte a rilevanti carenze di liquidità finanziaria tali da causarne la chiusura, di sovente a seguito di intervenute procedure concorsuali. Con la nuova riforma l'obiettivo che ci si pone è il recupero dell'azienda nel tessuto economico della società.

Di estrema importanza nel nuovo testo del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, l'introduzione della nozione dello "Stato di Crisi" intesa come probabilità di futura insolvenza, stato del debitore differente da quello di "insolvenza", volta a tutelare gli imprenditori meritevoli rispetto a quelli che invece hanno determinato il dissesto dell'impresa

Il contesto economico degli ultimi anni ha visto molte imprese trovarsi in difficoltà finanziaria ad addivenire alla chiusura (chiusura di sovente dovuta ad intervenute procedure concorsuali). Tali situazioni hanno richiesto da parte del Legislatore profondi **interventi normativi tesi al risanamento delle imprese in difficoltà**. Nelle analisi condotte e nelle osservazioni fatte, particolare attenzione è stata data alle imprese che pur avendo basi economiche robuste sono fallite perché in difficoltà finanziarie.

Le modifiche alla disciplina fiscale sono state anche dettate dagli inviti provenienti dalla Commissione Europea, in particolare la raccomandazione della Commissione 12 marzo 2014 riguardante un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza (2014/135/UE). La Commissione Europea, a tale riguardo, ha proposto agli Stati membri di «modernizzare le norme UE in materia di insolvenza per facilitare la sopravvivenza delle imprese e offrire una seconda possibilità agli imprenditori», anche nella prospettiva che, eliminando gli ostacoli all'efficace ristrutturazione di imprese sane in difficoltà finanziaria, si contribuisce alla salvaguardia di posti di lavoro, con risvolti positivi sull'economia in generale.

Obiettivo della citata raccomandazione è garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell'Unione, l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di **ristrutturarsi** in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza, massimizzandone, pertanto, il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale. Un altro obiettivo è dare una **seconda opportunità** in tutta l'Unione agli **imprenditori onesti che falliscono**.

Si è reso, quindi, doveroso un intervento anche del legislatore nazionale volto a supportare in particolar modo questa tipologia di **imprese sane, ma in dissesto finanziario**.

Il legislatore nazionale, in tale ottica, ha apportato una **radicale modifica alla disciplina fallimentare**, rivedendo completamente la Legge fallimentare con l'introduzione del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza.



Di estrema importanza nel nuovo testo del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, tra le altre cose, l'introduzione della definizione dello **“Stato di Crisi”**, intesa come **probabilità di futura insolvenza**, mantenendo al contempo l'attuale nozione di **“insolvenza”**.

Con la nuova riforma cambia la *ratio* delle procedure concorsuali in quanto l'obiettivo non è più la distribuzione dell'attivo residuo del danno derivante dal mancato assolvimento dei crediti tra tutti i creditori alla luce della *par condicio creditorum*, ma è il **recupero dell'azienda** nel tessuto economico della società. La crisi e l'insolvenza non determineranno, dunque, necessariamente la fine dell'attività di impresa, ma saranno episodi fisiologici durante la vita della stessa (con un ruolo di gestione provvisoria che sarà assunto dai curatori).

Inoltre, con la nuova disciplina il Legislatore ha voluto, tra le altre cose, individuare esplicitamente due concetti in modo da distinguere lo stadio economico/finanziario in cui versa l'azienda in crisi da quello in cui è insolvente fermo restando che è stato previsto per entrambi gli stadi un **unico metodo processuale di accertamento** per i diversi tipi di debitori.

Soggetti interessati

Con la riforma si ha un **ampliamento dell'alveo dei soggetti** che possono essere sottoposti alle procedure concorsuali. In particolare, possono essere assoggettati alla procedura di stato di crisi o insolvenza i seguenti soggetti:

- persona fisica o giuridica;
- ente collettivo;
- consumatore;
- professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale.

Attenzione

Non possono, invece, essere assoggettati ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza gli **enti pubblici**.

Procedure

Con il termine **“crisi”** viene individuata la fase che precede lo stato di insolvenza e nella quale viene appurato che l'azienda può non essere in grado di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni future per inadeguatezza dei flussi di cassa previsti.

Con il termine “**insolvenza**”, invece, si identifica lo stato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta esteriormente con l’inadempimento.

La regolamentazione di uno stato antecedente lo stato di decozione, definito “**stato di crisi**”, ha l’obiettivo di prevenire la definitiva decozione dell’impresa in crisi.

Il Legislatore, come detto, ha differenziato lo stato di crisi dallo stato d’insolvenza, specificando che lo stato di crisi è lo stadio antecedente l’insolvenza.

Definizione di crisi

In particolar modo, l’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto definisce “**crisi**” lo **stato di difficoltà economico-finanziaria** che rende **probabile l’insolvenza del debitore**, in linea con quanto richiesto con la Raccomandazione della Commissione Europea su un nuovo approccio al fallimento dell’impresa e dell’insolvenza per garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, l’accesso a un quadro legislativo che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale.

Definizione di insolvenza

Per “**insolvenza**” deve intendersi lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Non va sottaciuto che pur differenziando i diversi stati è stata prevista un’unica procedura per accedere sia allo stato di crisi e che allo stato d’insolvenza.

Accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza

Il debitore che chiede l’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, come era già previsto in precedenza, **deposita presso il Tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie**, le **dichiarazioni dei redditi** concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero **l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale**, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

A seguito della riforma viene richiesto di depositare, anche in formato digitale, una **relazione sulla situazione economica**, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno **stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività**, oltre all’**elenco nominativo dei creditori** con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

Inoltre, è previsto che il debitore debba depositare una **relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione** compiuti nel quinquennio anteriore.



Decorrenza

Per tutte le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza l'entrata in vigore è stata prevista entro 18 mesi dalla pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** (avvenuta il 14 febbraio 2019) del decreto attuativo (art. 389 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 di attuazione della Legge n. 155/2017).



Casi particolari - Stato di insolvenza della persona fisica - consumer

Come risaputo con la disciplina vigente fino ad oggi le persone fisiche (che non esercitano attività d'impresa) e i piccoli imprenditori (quindi coloro che non abbiano fatto investimenti superiori a € 300.000, i cui ricavi medi degli ultimi tre bilanci non superino € 200.000 ed il cui ammontare della massa debitoria non superi € 500.000) non potevano essere sottoposti a fallimento.

A seguito della riforma si ha un **ampliamento dell'alveo dei soggetti**, prevedendo anche per la persona fisica che agisce come semplice "consumer", l'**assoggettabilità allo stato di crisi e d'insolvenza**. Fino ad oggi, in riferimento a detti soggetti, la disciplina prevedeva la possibilità di avvalersi dell'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento.



DA SAPERE

CRISI D'IMPRESA: LA CHECK LIST PER GESTIRE GLI ESUBERI DI PERSONALE

di Giuseppe Buscema

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede una specifica procedura per la gestione degli esuberi di personale nel caso di aziende che occupano più di 15 lavoratori. In particolare, il curatore dovrà effettuare preventivamente una comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per indicare i motivi che determinano la situazione di eccedenza del personale e i tempi di attuazione del programma di riduzione dello stesso. Seguirà poi l'esame congiunto con i sindacati per valutare il ricorso a misure sociali di accompagnamento, al fine di facilitare la riqualificazione dei lavoratori licenziati. Quali sono gli altri passi da intraprendere?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. n. 14/2019, debutta ufficialmente il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il provvedimento, adottato in attuazione della legge delega (l. n. 155/2017), in realtà non entra in vigore immediatamente in quanto la regola generale stabilita dall'art. 389, comma 1, prevede che l'efficacia avverrà decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dunque il **15 agosto 2020**.

Alcune norme, appositamente individuate dal comma 2 del medesimo articolo 389, invece, entreranno in vigore il **16 marzo 2019**.

Il citato comma 2 prevede, infatti, che gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.

Il Codice della crisi, tra gli obiettivi, ha anche quello di raccogliere in un unico testo anche le norme in materia di lavoro relativa alle imprese in crisi d'impresa.

Crisi e ricadute sul piano occupazionale

Infatti, oltre allo scopo di innovare radicalmente l'approccio alla crisi d'impresa - tra le quali l'importanza di prevenire, per quanto possibile, che si giunga all'insolvenza - il legislatore ha voluto mettere in primo piano le importanti ricadute sul piano occupazionale.

Col presente contributo ci soffermiamo sulla disciplina relativa alle imprese di più importanti dimensioni, ovvero quelle che, occupando più di 15 lavoratori, rientrano nella disciplina dei licenziamenti collettivi.

Ad occuparsi della materia sono diversi articoli del codice. Innanzitutto, l'articolo 189 che disciplina la gestione dei rapporti di lavoro subordinato a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro; inoltre, occorre tenere conto degli articoli 368 e 376 che recano modifiche ad alcune norme in materia di lavoro allo scopo di coordinarle con quanto previsto dal codice della crisi e dell'insolvenza.

Le modifiche riguardano i seguenti provvedimenti: l. n. 223/1991; D.Lgs. n. 23/2015; l. n. 428/1990; D.L. n. 145/2013, conv. dalla l. n. 9/2014; art. 2119 c.c..

L'articolo 189 si occupa degli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro, prevedendo innanzitutto che non costituisce motivo di licenziamento. Inoltre, prevede che i rapporti di lavoro in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori la decisione di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero di procedere al recesso.

Gestione degli esuberanti nelle imprese con più di 15 lavoratori

Tralasciando gli aspetti procedurali, approfondiamo le modalità di gestione degli esuberanti di personale in caso di aziende che occupano più di 15 lavoratori.

A tal proposito, se il curatore intende procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della l. n. 223/1991, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le disposizioni indicate dal comma 6 dell'articolo 389.

La procedura da seguire prevista dal Codice ricalca in parte quanto previsto dalla citata l. n. 223/1991 che peraltro, come è noto, ha attuato direttive comunitarie in materia.

La procedura di licenziamento collettivo, non si applica invece nei casi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

In particolare, il curatore dovrà effettuare preventivamente una comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della l. n. 300/1970, ovvero alle RSU ed alle rispettive associazioni di categoria.

In mancanza delle rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

La comunicazione deve essere indirizzata anche all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale.

Nella comunicazione, debbono essere indicati, anche sinteticamente:

- i motivi che determinano la situazione di eccedenza;
- i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo;
- il numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato;
- i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale;
- le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo;
- il metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.

Esame congiunto

I sindacati che hanno ricevuto la suddetta comunicazione potranno chiedere al curatore, entro 7 giorni, un esame congiunto.

Anche l'Ispettorato Territoriale del Lavoro potrà farsi promotore della richiesta di esame congiunto, salva l'ipotesi in cui la procedura di licenziamento collettivo non sia stata determinata dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo.

Durante l'esame congiunto potranno essere analizzate le cause che hanno determinato l'eccedenza del personale e valutata ogni possibilità di diversa utilizzazione dei lavoratori.

Si potrà concordare anche l'ipotesi di ricorrere a contratti di solidarietà e di forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

Se emerge l'impossibilità di evitare la riduzione di personale, potrà essere valutato il ricorso a misure sociali di accompagnamento per facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.

Dopo dieci giorni dall'inizio dell'esame congiunto, in mancanza di un accordo sindacale, la consultazione si intende conclusa.

Sarà possibile chiedere al giudice delegato una proroga per un periodo massimo di dieci giorni che potrà essere autorizzata in presenza di idonei motivi.

La procedura di seguito descritta si applica anche ai lavoratori con qualifica di dirigente, sebbene in tal caso l'esame congiunto sarà oggetto di apposito incontro.

La procedura si intende comunque esaurita se entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione iniziale di avvio non viene effettuata alcuna richiesta di esame congiunto.

Una volta definita la procedura, vuoi per il raggiungimento dell'accordo sindacale o per esaurimento dei termini previsti, il curatore potrà procedere al licenziamento dei lavoratori.

Si applica in tal caso le disposizioni di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223/1991.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Italian, including "COMUNE DI..." and "CANTIERE DI...".